

N. R.G. 720/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Carlo Coco Presidente
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 720/2021 promossa da:

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. CIARELLI ANNA PAOLA, dall'avv. VESTINI RENATO e dall'avv. MANZI ORESTE ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GRAMSCI 6/8 presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale INPS

APPELLANTE

contro

BASSIROU DIA (C.F. DIABSR76H12Z343F), nato in Senegal il 12/6/1976 e residente in Forlimpopoli Piazza Corbari 4 rappresentato e difeso per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. BAIOCCHI DAVIDE ed elettivamente domiciliato a RAVENNA, via IV NOVEMBRE n. 5, presso il difensore avv. BAIOCCHI DAVIDE

APPELLATO

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come da pag. 2 del ricorso in appello

Conclusioni di parte appellata come da pag. 12 della memoria di costituzione in appello

APPELLATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Forlì Dia Bassirou instava per il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) nel periodo dall'1/8/2013 al 30/5/2016, data a decorrere dalla quale aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Esponeva in fatto 1) che aveva prestato regolare attività lavorativa in Italia dell'1/1/2003; 2) che in data 22/2/2006 aveva contratto matrimonio con Dia Ndeye Fatout e che dall'unione erano nati i figli Dia

pagina 1 di 8

SENTENZA N. <u>421/2022</u>
Depositata il <u>31 MAG. 2022</u>
R.G. n. <u>720/21</u> Cron. n. <u>1523/22</u>

Mouhamadou El Hadji Birane, nato in Senegal il 5/11/2006, Dia Adjì Anta, nata in Senegal il 16/10/2010 e Dia Mouhamed, nato in Senegal il 15/7/2016; 3) che i tre figli minori erano economicamente a suo carico, 4) che aveva ottenuto in data 24/3/2013 il permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo e in data 30/5/2016 la cittadinanza italiana, 5) che in data 17/7/2018, aveva presentato domanda volta ad ottenere l'autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare (ANF), con decorrenza 01/08/2013, protocollata al riferimento INPS. 3200.17/7/2018.0114594; 6) che aveva inutilmente presentato ricorso amministrativo in data 19/6/2019 rigettato per assenza di cittadinanza italiana e di convenzione con il Senegal; 7) che possedeva tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria (self executing) in materia di assistenza, sin dall'anno 2012 allorché era venuto in possesso del Permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, sicché era creditore nei confronti dell'INPS dell'importo complessivo netto pari ad € 3.962,83 per il periodo 1/8/2013 – 30/5/2016.

Si costituiva in giudizio INPS il quale eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda giudiziaria per mancata presentazione da parte dell'interessato all'INPS della domanda amministrativa per gli anni in contestazione e in via preliminare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 D.L. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992.

Rilevava come la domanda di autorizzazione ANF, unica presentata, fosse ancora in attesa di documentazione non essendo stato allegato alcun documento relativo al reddito riferito agli anni 2013 – 2016 del ricorrente e del relativo nucleo familiare e parimenti alcuna documentazione relativa alla composizione del nucleo familiare rispetto al quale le verifiche poi effettuate avevano fatto emergere come Dia Bassirou fosse il solo residente in Italia del nucleo familiare.

Asseriva che la permanenza sul territorio nazionale fosse condizione necessaria ed imprescindibile per l'erogazione della prestazione.

Contestava poi la sussistenza del nucleo familiare indicato dal ricorrente e la condizione di vivenza a carico evidenziando inoltre come il reddito da dichiarare ai fini della percezione dell'ANF non coincidesse con i redditi personali dichiarati nel mod. 730 e CU dovendo essere dichiarati anche redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero.

Eccepiva infine l'intervenuta prescrizione quinquennale dal momento che nella domanda di autorizzazione non era contenuta alcuna richiesta di pagamento degli ANF e contestava il quantum richiesto.

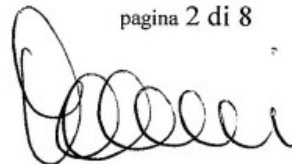
Concludeva chiedendo dichiarare l'improponibilità del ricorso per difetto di domanda amministrativa e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla proposizione del ricorso giudiziario, nel merito chiedendo in via principale rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e in via subordinata dichiararsi l'intervenuta prescrizione della prestazione invocata.

Il primo giudice, senza esperimento di attività istruttoria, accoglieva la domanda osservando quando alle questioni preliminari "2. La domanda non è improponibile per aver il ricorrente avanzato in sede amministrativa domanda di "mera" autorizzazione alla percezione degli assegni familiari e non già la rituale domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F. All'Istituto, infatti, veniva pur sempre richiesta l'erogazione della prestazione nel senso di bene della vita – rivendicata in questa sede – ossia gli assegni familiari.

E l'istanza è pertanto idonea ad interrompere la prescrizione, con rigetto dell'eccezione dell'I.N.P.S.

2.1. Non può farsi questione di decadenza, avendo agito in giudizio l'interessato nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza del rigetto del ricorso amministrativo (assunto con provvedimento del 29.7.2019)".

Nel merito affermava la immediata cogenza del principio eurounitario della parità di trattamento delle fattispecie per il quale uno "Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano".



Riteneva altresì che “L’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere allora interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3.1. La direttiva, nel porre un divieto di difforme trattamento, pone come tale un precetto chiaro, preciso ed incondizionato, discendendone la necessità di non applicare la normativa interna che penalizzi, nel senso sopra indicato, i familiari del soggiornante di lungo periodo. E l’effetto è quello della generalizzata applicazione della soluzione normativa prevista per i familiari del cittadino italiano”.

Osservava infine “Le obiezioni dell’I.N.P.S. in relazione all’esistenza del nucleo familiare sembrano meramente esplorative e, in assenza di elementi in tal senso, sono smentite dalla documentazione allegata al ricorso proveniente da Autorità senegalese, legalizzata dall’Ambasciata Italiana, la cui genuinità non è adeguatamente messa in dubbio, essendovene indicazione anche nella documentazione fiscale italiana in atti.

La vivenza a carico dei familiari è pure attestata dalla documentazione fiscale italiana in atti.

4.1. Quanto ai redditi, le perplessità dell’I.N.P.S. si fondano in sostanza sulla necessità che i dati si riferiscano all’intero nucleo familiare ed il ricorrente ha opportunamente precisato in udienza e nelle note cd. cartolari, chiarendo un elemento in realtà non esplicitato nell’atto introduttivo, di aver riportato i dati reddituali dell’intero nucleo (“il ricorrente nell’atto introduttivo a pag. 8 nel punto in cui indicava il reddito percepito dal lavoratore intendeva indicare il reddito percepito dall’intero nucleo familiare in quanto, come risulta dalla documentazione fiscale dimessa dal ricorrente, l’istante è l’unico componente del nucleo familiare produttore di reddito”). Con ciò il ricorrente non introduce un nuovo elemento in fatto ma si limita a precisare e chiarire quanto già esposto, potendo ciò ritenersi sul fondamento della notorietà della previsione di cui all’art. 2, comma 9, del d.lgs. n. 69/1988, che attribuisce rilevanza al reddito del nucleo familiare.

5. La prestazione, dunque, spetta in relazione al periodo sopra indicato.

6. Stando ai conteggi analitici forniti dall’interessato, fondati sulle tabelle normative in atti, si giunge ad un importo di € 3.962,83, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello INPS.

Formulava in via pregiudiziale istanza di sospensione del giudizio e art. 295 c.p.c. in pendenza di un giudizio analogo avanti alla Corte Costituzionale a seguito di rimessione da parte della Corte di Cassazione.

Nel merito contestava la sentenza di prime cure laddove aveva accolto la domanda rimarcando come l’attuale appellato non avesse allegato a corredo alcuna documentazione attestante per gli anni dal 2013 al 2016 il reddito posseduto dallo stesso e dal proprio nucleo familiare, nonché la composizione del proprio nucleo familiare.

Rilevava come il primo giudice avesse valorizzato una precisazione resa in udienza dal ricorrente afferente alla individuazione in ricorso dei redditi dell’intero nucleo familiare e non piuttosto i soli suoi personali con dichiarazione non solo tardiva, ma anche non utile alla prova dell’assunto in carenza di ogni conferente produzione documentale.

Affermava come pertanto inibita la verifica dell’an della prestazione in difetto della possibilità di individuare lo stesso scaglione reddituale di afferenza necessario per la valutazione delle domanda.

Concludeva in via preliminare-pregiudiziale per la sospensione del giudizio e nel merito per il rigetto del ricorso.



Si costituiva in appello Dia Bassirou che chiedeva il rigetto del gravame ribadendo le proprie difese. Quanto alla richiesta di sospensione della presente causa formulata dall'INPS ex art. 295 c.p.c. in ragione della sottoposizione alla Corte Costituzionale del vaglio dell'art. 2 della legge n. 153/1988, da parte della Corte di cassazione con ordinanza n. 9379/2021 risulta ormai intervenuta la pronuncia n. 67/2022 del Giudice delle Leggi, che ha riconosciuto l'efficacia dirette delle fonti unionali in materia. Quanto al merito, in accordo con i precedenti di questa Corte, qui espressamente richiamati, emessi in ordine ad analoghe controversie dirimente ai fini della presente decisione - in guisa di "ragione liquida prevalente" - è la questione, della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale, che è consustanziale alla concessione del beneficio, determinandone l'an oltre al quantum, e le sue conseguenze.

L'allora ricorrente, odierno appellato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nonostante l'onere della prova sullo stesso gravante, non ha fornito sotto il profilo di allegazione e di produzione documentale elementi utili alla determinazione del requisito reddituale.

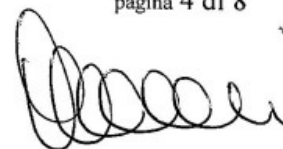
Ai sensi dell'art. 2 commi 9 e seg. del Decreto Legge - 13/03/1988, n.69 convertito con modificazioni nella legge 13/05/1988, n.153, che disciplina in specifico i requisiti reddituali per l'accesso al beneficio di che trattasi "9. *Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. (...) Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.*

10. *L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare".*

Quanto ai requisiti previsti in relazione alle certificazioni rilasciate da enti di Stati esteri, l'art. 2, primo e secondo comma, del D.P.R. 394/1999, recante la disciplina regolamentare di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero a norma dell'art. 1, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, all'art. 2 riguardante i rapporti con la pubblica amministrazione, stabilisce quanto segue "1. *I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.*

2. *Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 , dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.*

2-bis. *Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniera, in ragione della*



manca di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati".

L'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pone invece le seguenti norme: "1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atto o documenti non veritieri".

L'art. 33, secondo e terzo comma, del suddetto testo unico prevede infine che "(l)e firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai loro funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale".

Deve poi rilevarsi che secondo quanto statuito dalla sentenza della Cassazione civile sez. lav. 05 settembre 2003 n. 12999 "La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 l. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera o), d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la p.a. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.; tuttavia, laddove manchi una contestazione da parte dell'amministrazione in ordine all'ammontare del reddito, la prova del requisito reddituale non è richiesta, in quanto il requisito non contestato non è compreso nel novero dei fatti costitutivi della pretesa che la parte deve dimostrare, cosicché il giudice può ritenerlo sussistente a prescindere da una eventuale autocertificazione".

Nel caso di specie a corredo del giudizio del primo grado l'appellato ha prodotto quali documenti per l'accertamento della ricorrenza dei requisiti reddituali e familiari quelli rubricati da 2 a 4 ovvero copia certificato di matrimonio, copia certificato di stato di famiglia e copia certificato di vita collettivo. Il certificato di matrimonio non indica alcun elemento riferito al reddito limitandosi ad esplicitare l'ammontare della dote di cui è stato convenuto il versamento.



Il certificato di stato di famiglia ha il seguente tenore

MATRIMONIO
Anno: 2006
Numero: 56
CENTRO DELLO STATO CIVILE DI SAINT LOUIS (SENEGAL)
MATRIMONIO CELEBRATO IL: 20 GENNAIO 2006
CONSTATATO IL: 22 FEBBRAIO 2006

TRA: BASSIROU DIA
(nomi e cognome)
E: NDEYE FATOU DIA
(nomi e cognome)

SPOSO

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Mouhamed Lamine SYLLA

Nomi e cognome: BASSIROU DIA
Nato il: 12 giugno 1976 a Mboss
Dipartimento di: Kaffrine
Figlio di: Birane DIA
E di: Seynabou GUEYE
Professione: Commerciante
Domiciliato a: Mboss Escalo

(sigillo e firma)

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Mouhamed Lamine SYLLA

Opzione sottoscritta dallo sposo: Poligamia
Matrimoni precedenti: Nulla
Il Coniuge

Menzione di impedimento

(sigillo e firma)

L'Ufficiale dello Stato Civile Mouhamed Lamine SYLLA
Timbro e firma

Nomi e cognome: NDEYE FATOU DIA
Nata il: 16 agosto 1982 a Saint Louis
Dipartimento di: Saint Louis
Figlia di: Dame DIA
E di: Yacine FALL
Professione: Allieva
Domiciliata a: Saint Louis

SPOSA

AMBASCIATA D'ITALIA
Dakar
10/04/2017
DIA BASSIROU
RM. E.C.: 72A
EUCOI
Fascia I
Asses. I
12,000
8.530,000
9.530,000

Regime patrimoniale scelto dagli sposi: separazione dei beni
Dote: 3.000 Franchi

La coniuge

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Mouhamed Lamine SYLLA

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Mouhamed Lamine SYLLA

FIGLI

Nomi: MOUHAMEDOU EL HADJI BIRANE
Cognome: DIA
Nato(a) il: 05/11/2006
A Saint Louis (Senegal)

Atto N° 10796/2006
deceduto il:

Nomi: ADJI ANTA
Cognome: DIA
Nato(a) il: 16 ottobre 2010
A Mbour

Atto N° 9823/2010
deceduto il:

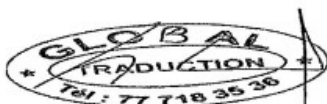
L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Mar NDIAYE

Nomi: MOUHAMED
Cognome: DIA
Nato(a) il: 15 luglio 2016
A Mbour

Atto N° 4032/2016
deceduto il:

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Magatte DIOP

L'Ufficiale dello Stato Civile
Timbro e firma Magatte DIOP
Per l'Ambasciatore:
Gouh M. KANE



REPUBBLICA ITALIANA - DAKAR
3 le 10 2017 traduzione
certificata
dopo comparso titolo a
dopo comparso titolo a
dopo comparso titolo a
dopo comparso titolo a
10 AVR 2017

Mentre il certificato di vita collettivo ha il seguente contenuto



I bambini che seguono
(Nome e cognome e luogo di nascita)

1. **Mouhamadou Elhadji Birane DIA**, nato il 05 / 11 / 2006 a Saint-Louis
2. **Adjia Anta DIA**, nata il 16 ottobre 2010 a Mbour
3. **Mouhamed DIA**, nato il 15 luglio 2016 a Mbour

Sono figli e figlia del Sig. Bassirou DIA

Mbour, il 19 gennaio 2018
L'Ufficiale di Stato Civile
Ibou NGOM
Timbro e Firma

ARMADA DE LA GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS
QUEBEC, CANADA, 1944-1945
ALICIA CRISTINA, 1944-1945
COMANDO EN JEFE, FUERZA DE GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS

AMBASCIATA OTTAVIA - DAVAR
Si attesta che il suddetto funzionario
non esige né ha mai richiesto o
controllato l'originale del
documento allegato, redatto in
lingua francese.
DAVAR

20 MAR. 2018

AMBASCIATA D'ITALIA
DAKAR

19/03/2018
DIA BASSIROU

Nam. registrazione: 0002

AP. T.C.: 72A	12.000
Euro:	8.527.441
Valute:	0.530.000
Arretrati:	

△ 凡 屬 本 報 之 報 費 均 須 預 付 不 能 欠 賬 如 有 欠 賬 者 本 報 不 能 代 理 其 他 事 務

[illegible]

Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una "pista probatoria", percorribile da questa Corte, atteso che *"nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il*

pagina 7 di 8

materiale istruttorio acquisito al processo indichi "piste probatorie" significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall'art. 437 c.p.c., di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell'atto introduttivo" (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di semiplena probatio dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede, tenuto conto dei principi applicabili anche in *subiecta materia* pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *"in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale"* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *"nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarie e di quello socio - economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d'ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello"* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

L'appello proposto deve pertanto essere accolto sotto l'indicato profilo con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinta la domanda proposta in primo grado da Dia Bassirou.

Stante la novità e complessità delle questioni sottese alla decisione appaiono sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio

P.Q.M.

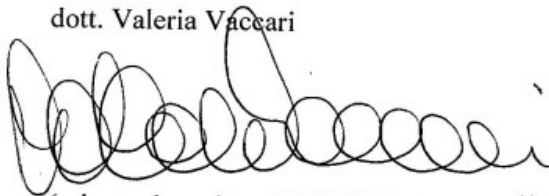
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n. 201/2021, respinge la domanda proposta in primo grado da Dia Bassirou.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Bologna 24/5/2022

Il Consigliere est.

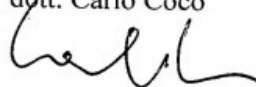
dott. Valeria Vaccari



(minuta depositata il 25/5/2022)

Il Presidente

dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi